



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	D AGOSTINI	FRANCESCANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI STASI	PASQUALE ANGELO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DUCROT	MARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 1614/99

UDIENZA DEL

05/10/2011

ore 11:00

SENTENZA

N°

513/10/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

14.11.11

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1614/99  
depositato il 15/01/1999

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097500380824 IRPEG + ILOR 1991  
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

**proposto dal ricorrente:**

[REDACTED]

**difeso da:**  
MARELLI ALESSANDRO  
STUDIO MARELLI, ANGHILERI ECC..  
VIA ANNUNCIATA 31 20100 MILANO MI

Il Segretario

[REDACTED] presenta ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097500380824, notificata in data 18.2.1988 per un importo totale di £ 11.331.390 relativa alla liquidazione ex art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 del mod. 760, presentato per l'anno d'imposta 1991, in data 30.6.1992, concernente il presunto tardivo versamento delle imposte IRPEG, ILOR ed imposta sostitutiva di rivalutazione dei beni immobili ex lege 413/1991.

La società ricorrente fa presente che il bilancio della società è stato predisposto ed approvato nei quattro mesi previsti dallo statuto sociale in data 26.4.1992 avvalendosi del differimento dei termini - per la presentazione della dichiarazione dei redditi, mod. 760/1992, entro il 30.6.1992 e dei relativi versamenti d'imposta entro il 19.6.1992 - previsto dall'art. 2 del DL 28.2.1992 n. 174 e successive modificazioni.

Conseguentemente, ha versato i saldi IRPEG di £ 9.923.000, ILOR di £ 5.026.000 e l'imposta sostitutiva di rivalutazione dei beni immobili di £ 12.650.000 il 19.6.1992, così come peraltro riportato da un comunicato stampa del Ministero delle Finanze del 30.4.1992 che ha confermato la proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi alle società che hanno approvato il bilancio 1991, tra il 28 febbraio ed il 31 maggio.

Successivamente, l'art. 1, comma 2, della legge 24.3.1993, n. 75, ha fatto salvi gli effetti prodotti dal DL 174/1992 sopracitato. Il differimento per il versamento delle imposte, nonché per la presentazione della dichiarazione dei redditi, era previsto dall'art. 2 che prevedeva quali destinatari i soggetti IRPEG per i quali il termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, scadeva dal 28 febbraio al 30 aprile 1992.

La società ricorrente erroneamente indicava sul frontespizio del mod. 760/92 quale termine legale o statutario, per l'approvazione del bilancio 1991, il 30.6.1992 anziché il 31.5.1992.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 per confermare i ruoli sul rilievo che la controparte avendo dichiarato la data di approvazione del bilancio il 26.4.1992, a norma dell'art. 2 del D.L. 174/1992, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione e provvedere ai relativi versamenti entro trenta giorni.

La società ricorrente, in data 21.9.2011, deposita memorie aggiuntive a sostegno del proprio assunto difensivo, ritenendo la affermazione dell'Ufficio finanziario del tutto infondata come dimostrato sia dal comunicato stampa ministeriale del 30.4.1992, che confermava la proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per le società che avevano approvato il bilancio dell'esercizio 1991 fra il 28 febbraio ed il 31 maggio 1992, che, successivamente, dalla legge 24.3.1993 n. 75 - art. 1 comma 2 - che ha fatto salvi gli effetti prodotti dal DL 174/1992.

#### La Commissione Tributaria

Osserva, preliminarmente, che, come noto, l'art. 39 del D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, dispone che *le liti fiscali possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012.*

Premesso che le liti interessate sono quelle per le quali alla data del 1 maggio 2011 non sia intervenuta una sentenza passata in giudicati, va rilevato che la sospensione non riguarda - oltre ovviamente i processi il cui valore della lite sia superiore ad € 20.000,00 ( £. 38.725.400) intendendosi per valore quello riferito all'ammontare del tributo originario oggetto di contestazione, al netto di sanzioni ed interessi, ovvero all'ammontare delle sanzioni che ne costituiscono l'oggetto esclusivo - i processi in cui l'Ufficio finanziario sia diverso dall'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento alle udienze già fissate, come nel caso in esame, si ritiene applicabile la disposizione di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 289/2002 secondo cui *qualora sia stata fissata la trattazione della lite... i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.*

Nel caso specifico - per la società ricorrente - elettivamente domiciliato presso lo studio del dottore commercialista Franco Romagnoli, in Via Nicotera Candia n.29 - il difensore ha depositato memorie aggiuntive in data 21.9.2011 legittimando così la volontà di voler proseguire nel giudizio. Esaminati gli atti, ritiene opportuno premettere che:

a) il decreto legislativo 28 febbraio 1992, n.174, all'art. 2, stabilisce che i soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i quali il termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991 scade dal 28 febbraio al 30 aprile 1992, possono, anche in deroga all'art. 2364, secondo comma del codice civile, approvarlo entro il 31 maggio 1992 e possono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno 1992;

b) la legge 24.3.1993, n. 75 all'art. 1, comma 2, stabilisce che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei 28.2.1992, n.174; 27.4.1992 n. 269; 19.6.1992 n. 316 e 25.6.1992 n. 319; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonché i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992; dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto decorre quello della per la vidimazione dell'inventario di cui all'articolo 2217, terzo comma, del codice civile e dell'articolo 15 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, come modificati dall'articolo 8, commi 2 e 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Premesso il quadro di riferimento giuridico, ritiene che nessun addebito può essere rivolto alla società ricorrente che si è correttamente avvalsa della legge 24.3.1993, n. 75 e, successivamente, della legge 24.3.1993, n. 75.

La tardività del versamento dell'imposta in data 19.6.1992 risulta affetta da infondatezza e, per l'effetto, l'opposta cartella di pagamento va annullata.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Commissione Tributaria accoglie il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 al pagamento delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso il 5.10.2011

Il Giudice Relatore\*

 Presidente